

Resta obbligatorio il Registro Infortuni



Risponde il Ministero del lavoro nell'interpello n. 6 pubblicato il 27 marzo scorso presentato dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro.

Si dovrà continuare a far uso del **registro infortuni e dei registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici**. Lo prevede l'art. 53, c. 6 del TU 81/08 che ne impone l'obbligo "fino ai sei mesi successivi all'adozione del decreto interministeriale" indicato dall'art. 8.

Il registro:

- deve essere **redatto** conformemente al modello approvato con Dm 12 settembre 1958 (modificato con Dm 5 dicembre 1996);
- deve essere **vidimato** presso l'Asl competente*;
- deve essere **conservato** a disposizione dell'organo di vigilanza sul luogo di lavoro**.

L'infortunio va registrato se supera almeno un giorno. In caso di **smarrimento del registro** la ditta deve produrre una dichiarazione sostitutiva e provvedere alla vidimazione di un nuovo registro. Il registro **può essere vidimato** anche per posta.

Per gli inadempimenti (mancata tenuta o mancata vidimazione) si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 89, c. 3 del DLgs 626/1994.

* Vi sono alcune Regioni, come la Campania, che hanno sospeso

l'obbligo di vidimazione del registro infortuni per le aziende operanti nel territorio locale.

**** Per le aziende con più unità operative** si deve tenere un registro presso la sede principale o l'unità produttiva principale.

Per le aziende che svolgono fuori della propria sede **più attività** il registro:

- va conservato presso la sede legale dell'azienda, se ubicata nella stessa provincia
- presso una delle sedi temporanee se l'azienda ha sede fuori del territorio provinciale.

FONTE: quotidianosicurezza.it